Conto corrente con la posta **Anno 88° — Numero 254**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 5 novembre 1947** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 . Semestre L. 900
Trimestrale L. 500 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*)
Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 (*oltre L. 16 per tassa di bollo*)
Semestrale L. 1500 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*)
Un fascicolo: prezzi vari.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 e
Trimestrale L. 300 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*)
Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 settembre 1947, n. 1165.

Variazione allo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1947-48.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Ritenuta la necessità di provvedere, con più adeguati mezzi, alla rinnovazione dei mobili degli uffici giudiziari distrutti dalla guerra;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con quello per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

E' autorizzata l'ulteriore spesa di trenta milioni di lire per provvedere, a cura ed a carico dello Stato, al rinnovo dei mobili degli uffici giudiziari danneggiati dalla guerra aventi sede nei Comuni che non possono provvedervi con propri mezzi.

Il Ministro per il tesoro provvederà con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 settembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — GRASSI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *ottobre* 1947
Atti del Governo, registro n. 13, *foglio n.* 154. — VENTURA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 luglio 1947, n. 1166.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Natività di Maria SS.ma e di San Nicola da Tolentino, in Genova Sestri.

N. 1166. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 luglio 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale Arcivescovo di Genova in data 13 novembre 1944, integrato con decreto 7 gennaio 1947, relativo alla erezione della parrocchia della Natività di Maria SS.ma e di San Nicola da Tolentino, in Genova Sestri.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *ottobre* 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 27 luglio 1947, n. 1167.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giovanni Battista, in frazione San Giovanni del comune di Ceppaloni (Benevento).

N. 1167. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 27 luglio 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Benevento in data 1° giugno 1945 relativo all'erezione della parrocchia di San Giovanni Battista, in frazione San Giovanni del comune di Ceppaloni (Benevento) e l'ente stesso viene autorizzato ad accettare la donazione disposta da Agnese Zolli, consistente in una parte di fabbricato sito in frazione San Giovanni di Ceppaloni, valutata L. 225.000.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *ottobre* 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 27 luglio 1947, n. 1168.

Autorizzazione all'Istituto dei ciechi di Milano ad accettare un legato.

N. 1168. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 27 luglio 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Istituto dei ciechi di Milano viene autorizzato ad accettare un legato di lire centomila disposto in suo favore dal defunto signor Michele Rosenfeld fu Simone con atto pubblico in data 21 agosto 1946.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *ottobre* 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 agosto 1947, n. 1169.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'elevazione in parrocchia della Curazia autonoma della SS.ma Trinità e dei SS. Pietro e Paolo, in frazione Torrite del comune di Castelnuovo di Garfagnana (Lucca).

N. 1169. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Amministratore apostolico di Apuania in data 15 gennaio 1946, integrato con decreto vescovile 23 gennaio 1947, relativo all'elevazione in parrocchia della Curazia autonoma della SS.ma Trinità e dei SS. Pietro e Paolo, in frazione Torrite del comune di Castelnuovo di Garfagnana (Lucca).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *ottobre* 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 agosto 1947, n. 1170.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Cristo Re, nel rione di Santa Viola, in Bologna.

N. 1170. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale Arcivescovo di Bologna in data 24 giugno 1941, relativo alla erezione della parrocchia di Cristo Re, nel rione di Santa Viola, in Bologna.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 10 luglio 1947.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Isola », sito nel comune di Castelvolturno.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Veduta la decisione in data 16 giugno 1943, con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Isola » di pertinenza, come dagli atti, della ditta Sementini Pasquale ed Achille fu Bernardo, Sementini Rachele, Olimpia, Bernardo, Umberto fu Pasquale, Sementini Bernardo, Maddalena, Giuseppe, Antonio, Olindo Arturo e Maria fu Castrese ed Ente comunale di assistenza di Castelvolturno sotto il titolo dell'Annunziata e riportato nel catasto del comune di Castelvolturno in testa alla ditta Sementini Pasquale per 1/3; Achille per 1/3; Castrese per 1/4 fratelli fu Bernardo e Sementini Rachele, Olimpia, Bernardo ed Umberto fratelli fu Pasquale e Sementini Achille suddetto per 1/12, livellari all'Ente comunale di assistenza di Castelvolturno sotto il titolo dell'Annunziata, foglio di mappa 9, particella 34, per la superficie di Ha. 2.70.19 e con l'imponibile di L. 513,36.

Detto fondo confina con le proprietà di Baiocco Giuseppe fu Francesco, di Traettino Rachele fu Rocco ed altri, di Pavoncelli Nicola fu Giuseppe, con la strada comunale Piantanaro Vecchio;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 19 maggio 1947 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il regio decreto-legge 11 novembre 1938, n. 1834;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « Isola » sopradescritto, è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 10.000 (diecimila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1947

DE NICOLA

SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1947
Registro Agricoltura e foreste n. 19, foglio n. 336. — GIORDANO
(4556)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 luglio 1947.

Parificazione gerarchica del personale dell'Ente nazionale per le Tre Venezie con quello dello Stato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 14 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, con il quale gli enti sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi a carattere continuativo, i quali non siano tuttora vincolati alla disciplina dei contratti collettivi di lavoro, sono autorizzati ad estendere, tenuto anche conto delle rispettive disponibilità di bilancio, ai propri personali i miglioramenti economici concessi con il decreto legislativo luogotenenziale suddetto, dal 1° ottobre 1945, ai dipendenti dello Stato;

Visto il disposto del terzo comma del citato art. 14, giusta il quale il trattamento economico complessivo per stipendio, o paga o retribuzione od altro assegno di carattere fondamentale e per indennità di carovita e per altri assegni fissi di carattere generale anche se temporanei, risultante per il personale degli enti suindicati, dalla applicazione dei miglioramenti economici di che trattasi, in nessun caso può eccedere del 20 % l'importo annuo complessivo dello stipendio, o paga o retribuzione e dell'indennità di carovita fruito in attuazione dello stesso decreto n. 722 dai dipendenti statali di grado gerarchico al quale il personale degli enti medesimi può essere parificato in relazione all'importanza dell'ente cui appartiene e alle funzioni esercitate;

Atteso che, a norma del quinto comma dell'articolo stesso, qualora gli ordinamenti dei singoli enti di cui sopra, non stabiliscano già la parificazione di grado con il personale statale, detta parificazione deve essere determinata con provvedimento da emanare dal Ministro competente di concerto con il Ministro per il tesoro;

Stante che l'ordinamento dell'Ente nazionale per le Tre Venezie non stabilisce la predetta parificazione, e, pertanto, bisogna provvedervi in conformità alle disposizioni succitate;

Atteso che il personale dell'Ente summenzionato è tuttora sprovvisto di regolamento organico e che pertanto, non rivestendo il relativo rapporto di impiego carattere di stabilità, il personale medesimo andrebbe assimilato, agli effetti dell'anzidetta parificazione, al personale statale non di ruolo;

Considerato, tuttavia, che per il personale dell'Ente predetto, preposto a talune funzioni di carattere direttivo, ricorrono circostanze che, in linea eccezionale, giustificano particolari riferimenti parificativi con la gerarchia dei dipendenti statali di ruolo;

Viste le proposte all'uopo formulate dal commissario governativo dell'Ente;

Atteso che l'Ente predetto è sottoposto, giusta il disposto dell'art. 13 della legge 27 novembre 1939, n. 1780, alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

In attuazione del disposto dell'art. 14, quinto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, ed ai fini esclusivi della estensione, con le norme ed alle condizioni o limitazioni in tale articolo stabilite, al personale dell'Ente nazionale per le Tre Venezie dei miglioramenti economici di cui al decreto medesimo, la parificazione gerarchica del predetto personale con quello dello Stato è determinata come appresso:

Personale dell'Ente Qualifica	Personale dello Stato Gradi o categorie
Direttore generale	IV
Vice direttore generale	V
Dirigente centrale	VI
Dirigente periferico di 1ª classe	VII
Dirigente periferico di 2ª classe	VIII
Dirigente periferico di 3ª classe	IX
Personale tecnico provvisto di diploma di laurea	avventizio 1ª categoria, lettera a)
Personale amministrativo provvisto di diploma di laurea	avventizio 1ª categoria, lettera b)
Personale provvisto di diploma di scuola media di 2° grado	avventizio 2ª categoria
Personale provvisto di diploma di scuola media di 1° grado e personale per il servizio di copia	avventizio 3ª categoria
Personale subalterno	avventizio 4ª categoria

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 luglio 1947

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

(4537)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 settembre 1947.

Nomina del Comitato per la gestione di un fondo per l'industria meccanica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 7, primo comma, lett. *a*), del decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 889, concernente la costituzione di un « fondo per l'industria meccanica »;

Vista la designazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, in data 22 settembre 1947;

Decreta:

L'on. prof. Roberto Tremelloni è nominato presidente del Comitato previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 889.

Il prof. Ernesto Rossi ed il dott. Mario Ferrari Agradi sono nominati membri del Comitato predetto.

Fanno altresì parte del Comitato, a' sensi della lettera *b*) del predetto art. 7:

il ragioniere generale dello Stato;
il direttore generale del Tesoro;
il direttore generale dell'Industria;
il direttore generale delle Valute.

Il direttore generale dell'I.M.I. esercita le funzioni di segretario del Comitato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 settembre 1947

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1947
Registro n. 10 Presidenza, foglio n. 305. — FERRARI

(4538)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1947.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria metalmeccanica, mineraria ed edile involontariamente disoccupati di alcuni Comuni della provincia di Livorno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE E IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 25 settembre 1946, relativo alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria dei comuni di Livorno e Cecina;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;

Considerato che anche per i disoccupati dipendenti dall'industria metalmeccanica, mineraria ed edile di Piombino, Portoferraio, Campo d'Elba, Marciana, Marciana Marina, Rio Elba, Capoliveri, Portolongone e Rio Marina sussistono le condizioni per la concessione dello stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' estesa l'applicazione del decreto interministeriale 25 settembre 1946 ai disoccupati dell'industria metalmeccanica, mineraria ed edile di Piombino, Porto-

ferraio, Campo d'Elba, Marciana, Marciana Marina, Rio Elba, Capoliveri, Portolongone, Rio Marina, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli Enti locali, degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengono a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi di istruzione professionale o di pratica di laboratorio, a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 maggio 1947

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOGNI

p. *Il Ministro per le finanze e il tesoro*
PETRILLI

(4579)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1947.

Modificazioni alle disposizioni relative alle operazioni di estrazione dei premi della « Lotteria Solidarietà Nazionale 1947 ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 16 settembre 1947, n. 27640, relativo alla « Lotteria Solidarietà Nazionale 1947 », registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 1947, registro Finanze n. 12, foglio n. 170;

Visto il successivo decreto Ministeriale 16 settembre 1947, n. 27703, registrato alla Corte dei conti il 18 detto mese, registro Finanze n. 12, foglio n. 171;

Ritenuta la necessità di modificare le disposizioni relative alle operazioni di estrazione dei premi della Lotteria predetta;

Decreta:

Art. 1.

Le operazioni di estrazione di tutti i premi, connessi all'esito della corsa automobilistica, che si disputerà in Torino il 12 ottobre 1947, saranno effettuate entro le 24 ore precedenti la competizione sportiva.

Art. 2.

Le operazioni di estrazione dei premi, non connessi all'esito della corsa, avranno inizio alle ore 9 del 13 ottobre 1947.

Roma, addì 10 ottobre 1947

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1947
Registro Finanze n. 13, foglio n. 90. — LESEN

(4578)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1947.

Sostituzione del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Carrara, ente morale con sede in Carrara (Apuania).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141; 7 aprile 1938, n. 636; 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n. 408;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro 24 agosto 1946, con il quale i signori dott. Sergio Cabani e Giuseppe Galleni sono stati nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Carrara, ente morale con sede in Carrara (Apuania);

Considerato che ricorre nei confronti dei medesimi l'incompatibilità inderogabile di cui all'art. 6 del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di 1ª categoria, approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, e che pertanto occorre provvedere alla loro sostituzione;

Sulla proposta del direttore generale della Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

I signori Teofilo Del Veneziano fu Antonio e Carlo Vennai fu Guglielmo sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Carrara, ente morale con sede in Carrara (Apuania), per la durata delle norme statutarie e con decorrenza dal giorno della pubblicazione del presente decreto, in sostituzione dei signori dott. Sergio Cabani e Giuseppe Galleni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1947

Il Ministro: DEL VECCHIO

(4573)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Riassunto del provvedimento n. 36 del 25 ottobre 1947, riguardante il prezzo delle merci « AUSA »: grano, farina e semolino.

(*Decisione n. 2*).

In relazione agli accordi intervenuti con gli organi interessati, il Comitato interministeriale dei prezzi, in base alle facoltà ad esso concesse dal decreto luogotenenziale del 19 ottobre 1944, n. 347, e dal decreto luogotenenziale 23 aprile 1946, n. 363, con circolare n. 36 del 25 ottobre 1947, ha adottato la decisione n. 2 per il grano, la farina e il semolino d'importazione « AUSA » che vengono ceduti al Governo italiano alla condizione cif.

1. — Le somme da versare al Fondo lire « AUSA » vengono stabilite come appresso:

a) grano, L. 3540 al q.le;

b) farina (per panificazione e pastificazione), L. 4269 al q.le;

c) semolino, L. 4431 al q.le.

2. — I suddetti prezzi, comprensivi dell'imposta generale sull'entrata, sono stati stabiliti prendendo per base i prezzi fissati per i prodotti nazionali franco molino e detraendo da essi le spese di distribuzione fissate a forfait nella misura di L. 450 al q.le per il grano e di L. 500 al q.le per la farina e il semolino.

Per quanto riguarda il grano, il prezzo stabilito è stato calcolato facendo la media tra il prezzo praticato nel nord Italia e quello praticato nel centro-sud, tenendo presente che i 3/7 del quantitativo totale vengono consumati nelle regioni settentrionali e i 4/7 nelle regioni centrali, meridionali e nelle isole.

Per quanto riguarda la farina, oltre alle medie previste per il grano, il prezzo stabilito è stato calcolato facendo la media ponderale tra il costo della farina destinata alla panificazione ed il costo della farina destinata alla pastificazione (6/7 panificazione ed 1/7 pastificazione).

Il prezzo del semolino è stato stabilito tenendo presente che il quantitativo complessivo di tale cereale è destinato esclusivamente alla produzione della pasta.

3. — I quantitativi di grano, farina e semolino di provenienza « AUSA », per i quali la Federazione italiana dei Consorzi agrari dovrà effettuare i dovuti versamenti al Fondo lire « AUSA », sono quelli risultanti dalla polizza di carico.

4. — Il versamento da parte della Federazione italiana dei Consorzi agrari al conto speciale all'uopo istituito presso la Banca d'Italia dovrà essere effettuato non oltre 30 giorni dalla data di ultimazione delle operazioni di scarico per ogni singolo piroscafo.

5. — La presente decisione non comprende i quantitativi di grano, farina e semolino destinati alle provincie di Udine e di Gorizia, per i quali saranno stabilite delle norme particolari.

(4584)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Caserta a contrarre un mutuo per l'integrazione suppletiva del bilancio 1946

Per l'integrazione suppletiva del bilancio 1946, il comune di Caserta è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito legalmente autorizzati, il seguente mutuo:

decreto interministeriale 26 agosto 1947, n. 2485, importo L. 1.400.000.

(4549)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Villarfocchiardo (Torino)

Fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1948-49 è vietato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, l'esercizio venatorio, sotto qualsiasi forma, nella zona di Villarfocchiardo (Torino), dell'estensione di ettari 250 circa, delimitata da una linea di confine così tracciata:

Molar Cartot - mulattiera da Fumavecchia (Casot Rocca Nonà, ad est di M. Salencia) segue la displuviale sempre ad est del M. Salencia fino al Pilone delle Benne (ossia segue la linea di confine tra il comune di Villarfocchiardo e Coazze); dal Pilone delle Benne scende per la mulattiera passante per l'Alpe Sindrè fino al Molè Ravere; dal Molè Ravere taglia il vallone del rio Chiapinetto, passa per Molè Gilin fino all'incontro della mulattiera per il Pian dell'Orso (Trasfigurazione), risale detta mulattiera fino all'incontro della mulattiera proveniente dalla fontana del Vallone, prosegue per questa fino a Molar Cartot.

(4503)

Ampliamento della zona venatoria di Tigliole (Asti), nella quale è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione.

La zona di Tigliole (Asti), sottratta all'esercizio venatorio ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1948-49, di cui al decreto Ministeriale 5 agosto 1947, viene così delimitata:

Mulino di Tigliole; strada comunale Doglioni per Tigliole; Casabianca; cascina Ronco; Bricco Gallo; cascina Pedrone fino al bivio a nord di quota 282; ad ovest di detto bivio la campestre fino al rio Grande; lungo detto rio proseguendo lungo la comunale per Case Bruciate fino al torrente Triversa; lungo il torrente Triversa fino al ponte della comunale Baldicchieri-Tigliole; detta comunale fino all'incrocio con la statale Asti-Torino; statale Asti-Torino fino al bivio per S. Damiano; provinciale per S. Damiano fino al cavalcavia sulla ferrovia Asti-Torino; ferrovia Asti-Torino fino al mulino di Tigliole.

Superficie ettari 1140.

(4490)

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Casarza Ligure e Sestri Levante (Genova)

La zona di Casarza Ligure e Sestri Levante (Genova), della estensione di ettari 513, delimitata dai confini sotto indicati, è costituita in zona di ripopolamento e cattura fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1950-51.

Confini: partendo dal limite nord-est dell'abitato di Tassani, la delimitazione scende, seguendo il fossato tra bosco e vigneto, alla mulattiera Cardeni-Bargone. Segue poi questa mulattiera fino in prossimità del paese di Bargone, passando per Campo Albaro. Poco prima di Bargone prosegue per la strada carettabile sino al vallone del rio Figallo. Risale questo vallone fino all'incontro del sentiero che, passando presso le case Cinesi, va alla mulattiera Bargone-Costa Barche. Segue per un tratto tale sentiero, tocca il solco dell'acqua e con un breve arco raggiunge la mulattiera Bargone-case delle Barche che segue fino oltre dette case. A nord di queste raggiunge il sentiero che sale alla Roccagrande. Girata a nord la punta di Roccagrande si dirige verso sud-ovest seguendo il sentiero che discende alla casa del Buxine presso la quale raggiunge il solco consortile dell'acqua che va a Tassani, sino all'incontro della mulattiera Tassani-Miniera, percorrendo per breve tratto questa strada raggiunge, a nord-est di Tassani, il punto di partenza.

(4491)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati di rendita nominativa

(1a *pubblicazione*) Elenco n. 3.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Rendita 5 % (1935)	122296	Colucci Francesco fu Cesare	500 —
Id.	113770	De Vita Antonio di Gaetano, dom. a Messina, vincolata	20 —
Id.	59560	Degoli Bice di Augusto in Saetti, dom. in Modena	120 —
Id.	118328 (solo usufrutto)	Ospedale civile « Umberto I », in Ancona, con usufrutto a Recchioni Adria fu Attilio	160 —
Id.	76614	Fascetti Giuseppina di Giuseppe, moglie di Azzone Mariano, dom. a Pisa, vincolata	1.000 —
Id.	858594	Pietrapertosa Cimmino Cania Maria fu Canio e fu Evangelista Domenico, minore emancipata sotto la curatela del marito Guarino Antonio di Nicola, dom. a Melito (Napoli), vincolata	140 —
P. R. 3,50 % (1934)	518702	Come sopra	49 —
Cons. 3,50 % (1906)	742821	Comune di Pacentro (L'Aquila), vincolata	122,50
P. R. 3,50 % (1934)	311762	Come sopra	7 —
Cons. 3,50 % (1906)	441719 (solo per la proprietà)	Bruschetti Angelina fu Enrico, moglie di Bonioli Natale Luigi, dom. a Milano, vincolata per dote e con usufrutto a Corvino Ida fu Luigi ved. Bruschetti	196 —
Id.	45635	Cappella laicale del SS.mo Rosario del comune del Colle S. Magno, in Terra di Lavoro	3,50
Id.	45636	Cappella laicale di Santa Maria delle Grazie e SS.mo Sacramento del comune di Colli di S. Magno, in Terra di Lavoro	7 —
Id.	51444	Cappella di Santa Maria delle Grazie e cappella del SS.mo Sacramento e SS.mo Rosario di Colle S. Magno, in provincia di Terra del Lavoro	35 —
Id.	112096	Come sopra	3,50
Id.	267813	Congrega o Congregazione di carità di Colle S. Magno	28 —
Id.	686874	Come sopra	164,50
Id.	389717	Come sopra	3,50
Id.	791245 (solo nuda proprietà)	Colmayer Antonio fu Goffredo, minore sotto la patria potestà della madre Berardi Elisa di Nicola ved. Colmayer Goffredo, dom. a Messina, con usufrutto a quest'ultima	346,50
Id.	592396	Fondazione Corsini di Laiatico, in Roma	35 —
Rendita 5 %	72931	Fondazione Cesare Allievi, amministrata dal Comando del deposito del 13° Reggimento di artiglieria da campagna, in Roma	900 —
P. R. 3,50 % (1934)	494441	Come sopra	2.870 —
P. R. 5 % (1936)	8472 (solo per la proprietà)	Manfredi Bianca, Anna, Marcella ed Adriana di Armando, minori sotto la patria potestà del padre, dom. a Napoli, con usufrutto ad Aversano Massimo fu Massimo	950 —

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
P. R. 3,50 % (1934)	138936	Manfredi Bianca, Anna, Marcella ed Adriana di Armando, minori sotto la patria potestà del padre, dom. a Napoli, con usufrutto ad Aversano Massimo fu Massimo e Manfredi Gaetano fu Giuseppe	420 —
Id.	473979	Triolo Antonino, Leonardo e Giovanna fu Gioacchino, minori sotto la patria potestà della madre Bonifacio Maria Filippina fu Leonardo ved. Triolo, dom. a Roma, con usufrutto a quest'ultima	2.751 —
Id.	77668	Fondazione « Adriano Lobetti Bodoni », amministrata dal deposito del 92° Reggimento fanteria in Torino . . .	350 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 20 ottobre 1947

p. *Il direttore generale*: CRESTINI

(4458)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 28 ottobre 1947 - N. 198

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	S. U. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	2,9386	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	74,70
Id. 3,50 % 1902	73,80
Id. 3 % lordo	64,30
Id. 5 % 1935	79,95
Redimibile 3,50 % 1934	67,15
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	75,15
Id. 5 % 1936	81,60
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,95
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,75
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	95,40
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	94 35
Id. 5 % (15 settembre 1950)	94,275
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	93 60
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	93,55
Id. 5 % (15 aprile 1951)	94 50
Id. 4 % (15 settembre 1951)	89 60
Id. 5 % convertiti 1951	93,775

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

CONCORSI

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Aggiunta di un capoverso all'art. 3 del bando di concorso ad un posto di professore straordinario di astronomia e geodesia nel personale civile insegnante dell'Istituto idrografico di Genova, indetto con decreto Ministeriale 30 giugno 1947.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale 30 giugno 1947, registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 1947, registro n. 15, foglio n. 117, col quale è stato indetto un concorso ad un posto di professore straordinario di astronomia e geodesia nel personale civile insegnante dell'Istituto idrografico di Genova;

Decreta:

Al comma 9) dell'art. 3 del bando di concorso ad un posto di professore straordinario di astronomia e geodesia nel personale civile insegnante dell'Istituto idrografico di Genova, di cui al citato decreto Ministeriale 30 giugno 1947, è aggiunto il seguente capoverso:

« Saranno, tuttavia, accettati, in via eccezionale, sotto forma di dattiloscritti e nel numero di copie che i concorrenti riterranno opportuno presentare, anche i lavori e le pubblicazioni non ancora editi ».

Il termine di presentazione delle domande di cui all'articolo 2 dello stesso decreto Ministeriale 30 giugno 1947 è prorogato di trenta giorni.

Roma, addì 8 ottobre 1947

Il Ministro: CINGOLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1947
Registro n. 19, foglio n. 285. — CILLO

(4576)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.